



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.12.2004
COM(2004)819 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**concernente gli orientamenti di natura non vincolante per l'attuazione di certe
disposizioni della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro**

SEC(2004)1594

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE¹ dispone che la Commissione stabilisce orientamenti pratici di carattere non obbligatorio per assistere gli Stati membri, conformemente alla direttiva, a delineare le loro politiche nazionali e per facilitare il rispetto della loro regolamentazione relativa alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne gli aspetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato II, sezione 1.

In ottemperanza a tale obbligo la Commissione ha elaborato orientamenti in merito ai seguenti argomenti:

Metodi di analisi per la misurazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale (VLI EP) per le sostanze chimiche inserite nell'allegato della direttiva 2000/39/CE² relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE.

Identificazione, valutazione e controllo dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul posto di lavoro.

Principi generali per la prevenzione dei rischi legati agli agenti chimici pericolosi e misure specifiche di prevenzione e protezione per controllare tali rischi.

Sorveglianza medica e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti ionici.

Nell'elaborazione di questi orientamenti la Commissione è stata assistita dal comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro che ha espresso un parere favorevole il 28 giugno 2004.

Il comitato consultivo ritiene che gli orientamenti affrontino in modo adeguato le problematiche fondamentali evocate nelle disposizioni della summenzionata direttiva 98/24/CE.

Esso ritiene inoltre che gli orientamenti saranno un utile documento di riferimento per gli Stati membri che potranno usarli quali strumento per sviluppare orientamenti propri, in particolare all'indirizzo delle piccole e medie imprese.

La Commissione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE invita gli Stati membri a tener conto, nei limiti del possibile, di tali orientamenti all'atto di formulare le loro politiche nazionali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e a far sì che se ne assicuri una circolazione quanto più ampia possibile negli ambienti interessati.

¹ GU L 131 del 5.5.1998

² GU L 142 del 16.6.2000